



03710.09

16 FEB. 2009

ESENTE REGISTRAZIONE. ESENTE BOLLI. ESENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto

LAVORO

R.G.N. 4590/200

R.G.N. 9320/200

Cron. 3710

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MICHELE DE LUCA - Presidente - Rep.
- Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere - Ud. 17/12/2008
- Dott. VINCENZO DI NUBILA - Rel. Consigliere - PU
- Dott. ANTONIO IANNIELLO - Consigliere -
- Dott. GIANFRANCO BANDINI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

16 FEB. 2009

sul ricorso 4590-2006 proposto da:

S.L. **C.A.** quali eredi di

C.L. tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CALABRIA 56, presso lo studio dell'avvocato D'AMATO GIOVANNI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato D'AMATO ANTONIO giusta delega a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

2008
3939 CAPITALIA S.P.A. - CAPOGRUPPO GRUPPO BANCARIO CAPITALIA SPA GIA' BANCA DI ROMA SPA;

- **intimata** -

e sul ricorso 9320-2006 proposto da:

CAPITALIA S.P.A. - CAPOGRUPPO GRUPPO BANCARIO CAPITALIA S.P.A. GIA' BANCA DI ROMA S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore e BANCA DI ROMA S.P.A., società del gruppo bancario Capitalia S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato PESSI ROBERTO, che li rappresenta e difende giusta procure speciali in calce atto Notar ANTONIO MARIA ZAPPONE di Roma rispettivamente del 14/03/06 rep. n. 80215 e del 09/03/06 rep. n. 80186;

- **ricorrenti** -

contro

S.L.

C.A.

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 4642/2004 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/02/2005 R.G.N. 4776/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/2008 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;

udito l'Avvocato GENTILE GIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUIGI RIELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e unico.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. **C.L.** conveniva dinanzi al Tribunale di Roma la Banca di Roma e, dopo avere illustrato la sua carriera che lo aveva portato alla massima qualifica di funzionario, esponeva di essere stato dequalificato dal **(omissis)** con un gravissimo danno alla salute, del quale chiedeva il risarcimento indicando la somma di lit. 600 milioni. Il Tribunale, previa costituzione ed opposizione della banca convenuta, respingeva la domanda attrice. Proponeva appello l'attore e la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza di primo grado così motivando:

- all'inizio del **(omissis)** il **C.** veniva sottoposto a visita di idoneità al lavoro, dopo un periodo in cui aveva effettuato diverse assenze dal lavoro ed aveva subito un grave lutto, dato che nel **(omissis)** aveva perso tragicamente la figlia gravemente ammalata da anni;
- tale visita attestava l'esistenza di sindrome ansioso-depressiva e suggeriva l'affidamento di mansioni compatibili con le residue energie lavorative;
- a partire dal periodo successivo alla ripetuta visita, il **C.** era stato a lungo assente per malattia, indi nel **(omissis)** veniva nominato consulente finanziario presso la filiale di **(omissis)**, espletando una funzione dotata di autonomia e responsabilità diretta verso la filiale capogruppo;
- non sussiste alcuna dequalificazione, ne' il dipendente ha subito alcuna umiliazione nella sua professionalità;
- non sussistono quindi i presupposti per la domanda di risarcimento del danno.

2. Hanno proposto ricorso per Cassazione gli eredi di **C.L.** deducendo quattro motivi. Resiste con controricorso Capitalia spa, la quale ha presentato memoria integrativa. Capitalia propone anche un ricorso incidentale, che peraltro non contiene alcuna domanda specifica e quindi va qualificato controricorso, da riunire al ricorso principale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Col primo motivo del ricorso, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC., dell'art. 2103 Codice Civile: malamente il giudice di appello ha disapplicato la citata norma, pur avendo riconosciuto che al loro dante causa erano state attribuite



mansioni <meno importanti>, quindi dequalificanti. In particolare, le mansioni attribuite dal (omissis) sarebbero state individuate seguendo le conclusioni cui era giunto il collegio medico, ma questo aveva giudicato il C. <perfettamente guarito> dalla depressione nervosa. Ma se è vero che le condizioni di salute del lavoratore vanno tenute presenti nell'assegnazione delle mansioni, in nessun caso è consentito attribuire <automaticamente mansioni inferiori a quelle fino ad allora ricoperte>, e ciò tenendo conto che il collegio medico aveva ritenuto l'attore perfettamente guarito, mentre <solo in via precauzionale poteva essere opportuno adibirlo temporaneamente a mansioni inferiori>. La Corte di Appello ha fatto acriticamente proprie le tesi difensive della banca, incorrendo in contraddizione.

4. Con il secondo motivo del ricorso, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC., degli artt. 116 Codice di Procedura Civile e 2103 Codice Civile, sotto il profilo che la Corte di Appello ha affermato come il C. potesse essere adibito a mansioni dequalificanti e comportanti una minore discrezionalità decisionale, ma poi ha affermato che dal (omissis) e fino all'età pensionabile egli era stato destinato a ricoprire ruoli importanti, con autonomia decisionale <per giunta ingigantita dalla fusione per incorporazione > della banca.
5. Col terzo motivo del ricorso, i ricorrenti deducono nuova violazione dell'art. 2103 Codice Civile e vizio di motivazione, sotto il profilo che in ogni caso il C. non aveva espresso alcun consenso alla dequalificazione, neppure per evitare il licenziamento.
6. Col quarto motivo del ricorso, i ricorrenti deducono violazione dell'art. 191 Codice di Procedura Civile e vizio di motivazione, stante l'immotivata adesione a tutte le osservazioni e conclusioni del consulente tecnico.
7. I quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro strettamente connessi. Essi risultano infondati e vanno disattesi.
8. La Corte di Appello, confermando la statuizione del primo giudice, ha ritenuto insussistente la prova della dequalificazione, ponendo peraltro in evidenza la particolare situazione del lavoratore, il quale presentava una grave sindrome depressiva, dovuta a vicende familiari, indipendentemente ed a prescindere dal lavoro svolto. Egli era stato spesso assente per malattia e, sottoposto a visita di



idoneità, era stato diagnosticato come guarito, ma con l'indicazione che era opportuno adibirlo a mansioni meno impegnative. Il giudice di merito ha proceduto all'analisi delle mansioni svolte prima e dopo la malattia ed ha concluso che, in relazione alla qualifica di funzionario rivestita dall'interessato, non sussisteva la lamentata dequalificazione, onde veniva meno in radice il presupposto per il risarcimento del danno.

9. Tale statuizione appare sorretta da motivazione esauriente, immune da vizi logici o contraddizioni, talchè essa si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità. Per quanto attiene al quarto motivo, si rileva che esso difetta di specificità, non essendo evidenziato su quali aspetti il giudice di appello sarebbe incorso in vizio di motivazione, essendo peraltro sufficiente che il giudice faccia rinvio alla consulenza tecnica di ufficio per adempiere al dovere di motivazione.
10. Il ricorso, per i suesposti motivi, deve essere rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

PQM

La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

riunisce il controricorso al ricorso; rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere alla controricorrente Capitalia spa le spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 2.310,00 — oltre euro duemila 00 per onorari, più spese generali, IVA e CPA nelle misure di legge.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addì 17 dicembre 2008

IL PRESIDENTE

DOTT. MICHELE DE LUCA

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

DOTT. VINCENZO DI NUBILA

IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria

oggi 16 FEB. 2009

IL CANCELLIERE



ESENTE DA IMPOSTA IN TUTTI I
REGISTRI, ED A OGNI MODALITÀ
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 530